



**COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO**

# **REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA**

**Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale  
n. 35 del 14 aprile 2016**

**COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO (BO)**  
**REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA**

Il presente Regolamento di Polizia Mortuaria, in applicazione delle disposizioni di Legge che qui si vogliono integralmente richiamare, disciplina:

I Servizi mortuari di competenza del Comune;

Le concessioni cimiteriali.

Con separate Ordinanze sindacali sono altresì regolamentati:

1. L'orario di apertura del cimitero e delle strutture cimiteriali e la disciplina di ingresso;
2. L'apposizione di epigrafi, monumenti, ornamenti anche floreali, cippi, lapidi e copritomba; relativamente a tale disciplina si stabilisce che non possono essere collocati nelle parti comuni (portici, corridoi, prati) vasi e altri ornamenti di proprietà privata;
3. I riti funebri;

Con delibera del Consiglio Comunale sono definite le tariffe dei servizi.

**TITOLO I**  
**I SERVIZI MORTUARI DI COMPETENZA DEL COMUNE**

**Art. 1 - Ammissione al cimitero**

Nel cimitero, salvo richiesta di altra destinazione, sono ricevute e seppellite senza distinzione di origine, cittadinanza e religione le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza o che per ragioni obbligate hanno dovuto cambiare residenza in quanto ammalati ricoverati in cliniche specialistiche e case di riposo.

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte sono egualmente ricevute le salme i restimortali e le ceneri delle persone:

- che, in vita, risultino essere state concessionarie nel cimitero di sepoltura privata, individuale o difamiglia;
- che con motivato provvedimento sindacale siano ammessi alla sepoltura.

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte sono egualmente ricevute per essere tumulate le salme, i resti mortali e le ceneri delle persone che erano, in rapporto ad altra salma o resto mortale sepolto nel cimitero:

Genitori

Coniuge

Figlio/a

Figlio/a del coniuge

Genero

Nuora

Suoceri

Fratello o sorella (germani o unilaterali)

Nipoti in linea retta al secondo grado di

parentelaNonni

Bisnonni

Il convivente, ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento è equiparato al coniuge

## **Art. 2 - Servizi mortuari**

I servizi mortuari indispensabili di interesse pubblico, esplicitamente classificati come gratuiti dalla legge, sono:

- a) La visita necroscopica.
- b) Il servizio di osservazione delle salme.
- c) Il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate.
- d) L'uso del deposito di osservazione e dell'obitorio comunale.
- e) Il trasporto funebre nell'ambito di competenza quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali.
- f) La deposizione di ossa in ossario comune.
- g) La deposizione di ceneri nel cinerario comune.
- h) Il feretro per le salme di persone il cui trasporto avvenga con le norme di cui all'art.16 lettera B, DPR 285/90 purché destinate all'inumazione in campo comune o alla cremazione.
- i) Il servizio di pompe funebri per cittadini defunti in condizione di totale indigenza e privi di parenti tenuti per legge alla corresponsione degli alimenti.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento di tariffe stabilite dagli Organi comunali competenti.

Sono gratuiti altresì i servizi di cremazione, di inumazione ed esumazione ordinaria delle salme di persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, sulla base di apposita segnalazione del servizio di assistenza sociale.

## **Art. 3 - Visita necroscopica**

Il medico curante, constatata la morte, ha l'obbligo di denunciare al Sindaco la malattia che ne ritiene essere la causa.

La visita di controllo del medico necroscopo è effettuata nei tempi previsti dalla legge. A seguito di tale visita l'ufficiale di stato civile autorizza la sepoltura (art. da 1 a 7 DPR 285/90).

## **Art. 4 - Servizio di osservazione delle salme**

Nessuna persona, salvo casi particolari previsti dalla legge, può essere sepolta prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso.

Durante le 24 ore successive alla morte il defunto deve essere sottoposto ad osservazione per rilevare eventuali manifestazioni di vita. Il Comune provvede al servizio di osservazione per le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte (così dichiarate dal servizio di igiene pubblica) e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;
- d) in altri particolari casi stabiliti dalla legge (artt. 8-15 del D.P.R. 285/90)

## **Art. 5 - Salme accidentate**

Nel caso di morte per accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico il comune provvede al trasporto nel deposito di osservazione cimiteriale.

3

## **Art. 6 - Strutture di conservazione**

Presso il cimitero comunale sono allestiti locali appositamente attrezzati per la osservazione e la conservazione delle salme.

### **Art. 7 – Trasporti funebri**

Il trasporto delle salme é il prelievo della salma dal luogo del decesso o dal deposito di osservazionee/o dall'obitorio ed il loro trasporto fino al cimitero da parte di aziende a ciò autorizzate.

Gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza sindacale.

Non è consentito trasportare alcuna salma in altro posto che non sia il cimitero comunale o, fuoridal territorio del Comune, senza aver ottenuto l'autorizzazione del Sindaco. E' consentita la sostadella salma in chiesa o nel luogo ove si eseguono le esequie per lo stretto tempo necessario adofficiare il rito religioso o civile.

Il trasporto di salme da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito è autorizzato con unico atto del Sindaco del Comune ove è avvenuto ildecesso.

I trasporti funebri si dividono in trasporti gratuiti ed in trasporti a pagamento:

1) Trasporti a pagamento quando siano richiesti servizi o trattamenti speciali intendendosi per taliuno almeno dei seguenti:

- a) il trasporto di confezioni floreali sullo stesso carro o su apposito carro portacorone;
- b) la scelta di un feretro diverso da quello previsto all'art. 2 lettera h del presente regolamento;
- c) cartelli indicanti il nome della salma.
- d) la sosta lungo il percorso.

2) Trasporti gratuiti a carico del Comune, qualora non siano richiesti i servizi previsti al punto precedente.

Il trasporto di salme di persone indigenti viene effettuato con oneri a carico del Comune, con servizispeciali minimi.

### **Art. 8 - Inumazione**

L'inumazione consiste nella deposizione del feretro in fossa a terra. L'inumazione è soggetta al pagamento di apposita tariffa comprensiva della futura esumazione ordinaria a scadenza, fatto salvo quanto previsto all'art. 2 comma 3, ed ha una durata non inferiore a 10 anni dal giorno della sepoltura.

A cura del Comune viene installato sul tumulo un manufatto con targa indicante: - nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto, nonché il numero della fossa. A richiesta può essere autorizzata la installazione di un copritomba di superficie complessiva non superiore a cm. 60 di larghezza X 140 di lunghezza e/o una testata con altezza complessiva non superiore a cm. 80 e larghezza non superiore a cm. 60.

### **Art. 9 – Tumulazione**

La tumulazione è la collocazione di feretri, cassette di resti, urne cinerarie in opere murarie – loculi od ossari – costruite dal Comune e concesse in uso a tempo determinato. La tumulazione è soggetta al pagamento di apposita tariffa, comprensiva, in caso di tumulazione in loculo od ossario concesso in uso a tempo determinato, della futura estumulazione ordinaria a scadenza.

Nei loculi, qualora sia presente un feretro, possono trovare altresì collocazione – in linea di massima - 2 cassette o 4 urne cinerarie; in assenza di feretro possono essere accolte cassette od urnefino a 10.

### **Art. 10 – Cremazione**

La cremazione è autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà espressa dal defunto. In mancanza di testamento la volontà è manifestata dal coniuge o in mancanza dal parente più prossimo o nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

Ciascuna urna, destinata a raccogliere le ceneri del defunto, deve portare all'esterno la indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte del defunto stesso.

### **Art. 11 – Conservazione dei resti**

I resti mineralizzati provenienti sia dalle esumazioni che dalle estumulazioni sono raccolti negli ossari che sono:

- in concessione singola per la durata di 30 anni. La concessione è rinnovabile una sola volta per uguale periodo di tempo, previo pagamento della cifra stabilita in tariffa;
- comuni e, quindi, gratuiti.

Negli ossari possono trovare altresì collocazione un resto o fino a tre ceneri.

### **Art. 12 – Cinerari**

A richiesta degli interessati, in base a concessione onerosa, l'urna contenente le ceneri del defunto è collocata in apposito ossario. L'urna può anche essere collocata in sepoltura privata già esistente e/o in cinerario comune.

Le ceneri sono collocate in perpetuo nel cinerario comune, struttura muraria a ciò destinata.

### **Art. 13 – Feretri**

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro aventi le caratteristiche di cui agli artt. 30 e 75 del DPR 285/90.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o avvolta in lenzuola. Le salme destinate all'inumazione devono essere rivestite con abiti o lenzuola di tessuto naturale.

La chiusura del feretro è fatta sotto la sorveglianza di personale a ciò autorizzato. Il dirigente del Servizio di igiene pubblica o personale tecnico all'uopo addetto vigila e controlla l'applicazione delle disposizioni di legge.

### **Art. 14 – Esumazioni**

Le esumazioni ordinarie - regolate dal Sindaco con ordinanza che definisce le salme da esumare, i tempi e le modalità – si effettuano decorsi 10 anni dalla inumazione.

Qualora la mineralizzazione dei resti risulti incompleta, la inumazione, è prorogata per cinque anni, nel caso non si ricorra a sostanze mineralizzanti, due anni nel caso di un loro uso.

Le esumazioni straordinarie sono tali perché effettuate su richiesta di parte prima dei limiti temporali di scadenza.

Tali esumazioni sono effettuate, previa autorizzazione sindacale, per consentire il trasferimento della salma ad altra sepoltura.

Le esumazioni non si effettuano nei mesi da maggio a settembre, salvo che la esumazione non venga richiesta dall'autorità giudiziaria.

### **Art. 15 – Estumulazioni**

Il Sindaco con ordinanza annuale fissa i termini ed individua le salme da estumulare in via ordinaria alla scadenza delle concessioni a tempo determinato.

Qualora la mineralizzazione dei resti risulti incompleta si provvede, alla inumazione, dopo avere creato le condizioni per facilitare la ripresa dei processi di scheletrizzazione, per cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze mineralizzanti, due anni nel caso di un loro uso.

Le estumulazioni straordinarie, a richiesta di parte, sono effettuate, prima dei limiti temporali di scadenza delle concessioni con esclusione dei mesi da maggio a settembre. Se la salma è stata

tumulata per meno di vent'anni e non è destinata a diversa tumulazione o a cremazione, secondo quanto sopra indicato, si procede ad inumazione, dopo avere creato le condizioni per favorire i processi di scheletrizzazione, per un periodo, in questo caso, di dieci anni.

#### **Art. 16 – Disposizioni comuni alle esumazioni ed estumulazioni**

Sia le esumazioni che le estumulazioni, regolate da ordinanza sindacale, affissa all'interno del cimitero, sono portate a conoscenza degli interessati nel mese di ottobre dell'anno precedente la esecuzione delle operazioni. La data di esumazione o estumulazione è comunicata, ove reperibile, al parente più prossimo alla salma; i parenti possono essere presenti alle operazioni di esumazione e diestumulazione.

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono soggette al pagamento di apposite tariffe stabilite dagli Organi comunali competenti.

#### **Art. 17 – Oggetti rinvenuti**

Qualora nel corso delle esumazioni e delle estumulazioni siano rinvenuti oggetti preziosi questi debbono essere conservati a disposizione degli aventi diritto.

#### **Art. 18 – Disponibilità dei materiali**

La rimozione delle lapidi e dei cippi dalle sepolture per le quali sia stata emessa ordinanza di esumazione o di estumulazione è a carico degli aventi titolo, in caso di loro disinteresse, gli operatori cimiteriali provvederanno d'ufficio alla loro rimozione.

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni e delle estumulazioni alla scadenza delle concessioni – se non reclamate da chi ne ha diritto entro 30 giorni dall'esecuzione delle operazioni, passano in proprietà al Comune che potrà impiegarli in opere di miglioramento del cimitero o alienarli.

Su richiesta degli aventi diritto può essere autorizzato il reimpiego di materiali ed opere di loro proprietà se i materiali e le opere rispondono ai requisiti prescritti per le nuove sepolture.

I materiali e le opere che restano a disposizione del Comune possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta, sempre che i materiali abbiano i requisiti richiesti per le nuove sepolture.

Le opere ed i materiali aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o in altro luogo idoneo.

## **TITOLO II°**

### **CONCESSIONI**

#### **CAPO I°**

#### **CONCESSIONE IN USO ATTUALI**

#### **Art. 19 – Concessione in uso**

La concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune riguarda:

- loculi
- ossari

ed è subordinata al pagamento di un canone fissato in tariffa, da corrispondere all'amministrazione entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione della concessione.

Le concessioni sono a tempo determinato e cioè 30 anni per i loculi e 30 anni, rinnovabili una sola volta e per eguale periodo di tempo, per gli ossari.

La concessione è rilasciata in presenza di salma per i loculi e di resti per gli ossari.

La concessione in uso di loculi ed ossari non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune, che corrisponde un rimborso secondo quanto stabilito al successivo articolo.

La sepoltura è vincolata alla salma indicata in concessione e non può essere utilizzata da terzi,

salvo che per il concessionario e i suoi familiari che posseggano i requisiti di ammissibilità al cimitero. La famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e discendenti in linea retta e collaterale, ampliata agli affini sino al VI°. Può altresì essere consentita, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari, fatti salvi i requisiti di ammissibilità al cimitero.

In caso di decesso del concessionario di sepoltura privata i discendenti legittimi, o altre persone aventi titolo sulla concessione sono tenute a darne comunicazione al Comune entro 12 mesi dalla data del decesso indicando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. In difetto di tale comunicazione, all'atto della richiesta di uso della sepoltura prevista in concessione, gli eredi dovranno obbligatoriamente designare quale di essi rappresenta la concessione nei confronti del Comune.

#### **Art. 20 – Rinuncia**

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia di concessione di sepoltura privata individuale a tempo determinato di 30 anni quando la salma ivi sepolta sia trasferita ad altra sede. In tale caso spetterà al concessionario rinunciante il rimborso di una somma pari al prodotto fra il tempo residuo della concessione ed il rapporto fra il valore attuale del loculo usato e i 30 anni di durata della concessione (Val. Att./ tempo residuo).

#### **Art. 21 – Decadenza**

La concessione è dichiarata decaduta qualora la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per la quale era stata richiesta entro 60 giorni dalla data del decesso, cremazione, esumazione od estumulazione. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore.

La pronuncia della decadenza è adottata previa diffida del concessionario, se reperibile, altrimenti con pubblicazione all'albo comunale e al cimitero per 30 giorni.

Spetta comunque al concessionario decaduto il rimborso della somma corrisposta.

Il presente articolo non si applica alle concessioni relative ai loculi assegnati, nel passato, anche in assenza di salma.

### **CAPO II°**

#### **CONCESSIONI A TEMPO DETERMINATO SUPERIORI A 30 ANNI**

#### **Art. 22 – Concessioni a tempo determinato superiori a 30 anni**

In deroga a quanto stabilito dalle norme contrattuali di tali vecchie concessioni il diritto d'uso per le sepolture nelle tombe oggetto di dette concessioni è esercitato dal concessionario e suoi aventi titolo con le modalità previste dall'art. 19 del presente Regolamento e ciò in ragione di un più razionale utilizzo delle strutture cimiteriali ed in applicazione dell'art. 93 del DPR 285/90.

La concessione si estinguerà, ovviamente, secondo i termini contrattuali.

#### **Art. 23 – Rinuncia**

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia di concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di anni superiori a 30 quando il loculo non sia mai stato usato o la salma sia trasferita in altra sede. In tale caso spetterà al concessionario rinunciante il rimborso di una somma pari al prodotto fra il tempo residuo della concessione ed il rapporto fra il valore attuale del loculo, nuovoo usato, e gli anni della concessione ( Val.Att. / Anni Conc. per tempo residuo).

#### **Art. 24 – Decadenza**

Qualora esistano sepolture inutilizzate, il beneficiario risulti deceduto e sepolto in luogo diverso da quello previsto in concessione e non siano più in vita né il concessionario né i suoi aventi titolo, il

comune può dichiarare decaduta la concessione previa pubblicazione della proposta di decadenza, per 180 giorni, all'albo pretorio ed al cimitero.

### **CAPO III° CONCESSIONI PERPETUE**

#### **Art. 25 – Concessioni perpetue.**

In deroga a quanto stabilito nelle norme contrattuali di tali vecchie concessioni il diritto d'uso per le sepolture nelle tombe oggetto di dette concessioni è esercitato dal concessionario e suoi aventi titolo con le modalità previste dall'art.19 del presente Regolamento e ciò in ragione di un più razionale utilizzo delle strutture cimiteriali ed in applicazione di quanto previsto all'art. 93 del DPR 285/90.

#### **Art. 26 - Rinuncia.**

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia della concessione perpetua di sepoltura individuale quando la salma sia trasferita in altra sede; in tal caso spetterà al concessionario rinunciante il rimborso di una somma pari al valore attuale della sepoltura privata retrocessa.

#### **Art. 27 – Decadenza.**

Qualora esistano sepolture inutilizzate, il beneficiario risulti deceduto e sepolto in luogo diverso da quello previsto in concessione e non siano più in vita né il concessionario né i suoi aventi titolo, il comune può dichiarare decaduta la concessione previa pubblicazione della proposta di decadenza, per 180 giorni, all'albo pretorio ed al cimitero.

### **CAPO IV° TOMBE DI FAMIGLIA**

#### **Art. 28 – Manutenzione.**

La manutenzione delle tombe di famiglia spetta ai concessionari per le parti da loro costruite o installate. La manutenzione comprende sia gli interventi ordinari che straordinari nonché la esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenga di prescrivere in quanto valutati indispensabili ed opportuni per motivi di decoro, sicurezza o igiene.

#### **Art. 29 – Divisioni.**

Più concessionari possono richiedere, in accordo fra loro, la divisione dei posti oggetto della concessione originaria.

Uno o più concessionari possono dichiarare la rinuncia per sé e per i propri aventi causa. La rinuncia comporta in tal caso accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei restanti concessionari individuali.